

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO**

**RICORSO EX ART.669 BIS, SEXIES E SS. E 700 C.P.C.**

I professori: **a) ANTONIO COPPOLA**, c.f. CPPNTN57R04I262U, nato a Sant'Anastasia il 4.10.1957, residente in Quarto di Napoli alla via don G. Morosini 5, p.2°, int.7; **b) ALDO MARTIGNETTI**, c.f. MRTLDA59T05F839I, nato a Napoli il 5.12.1959, residente in Casoria alla via Carlo Verre 23; **c) SANDRO SORRENTINO**, c.f. SRRSDR53R29F839S, nato a Napoli il 29.10.1953, residente alla via Giuseppe Orsi 33, rappresentati e difesi, per procura in calce, dall'avv. Francesco Giunta, cod. fisc. GNTFNC70C28F839E - pec: [avv.francogiunta@pec.it](mailto:avv.francogiunta@pec.it), con lui elettivamente domiciliati in Bacoli alla via Orazio n.56.

**RICORRENTI**

**C O N T R O**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., cod. fisc. 80185250588, con sede a Roma nel Viale Trastevere n.7/A, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., cod. fisc. 80039860632, pec: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it), dom.to, per la carica, in Napoli in via Ponte della Maddalena 55;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO VI, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., cod. fisc. 80033300635, pec: [uspna@postacert.istruzione.it](mailto:uspna@postacert.istruzione.it), dom.to, per la carica, presso la sede, in Napoli in via Ponte della Maddalena 55;

**RESISTENTI**

**NONCHE'**

**In relazione alla posizione del ricorrente ANTONIO COPPOLA:**

ISTITUTO IPSAR LUCIO PETRONIO, Distretto 25, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., cod. fisc. 96002810636, pec: [narh060000x@pec.istruzione.it](mailto:narh060000x@pec.istruzione.it), dom.to per la carica, presso la sede, in Pozzuoli alla via Matilde Serao, 13;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., cod. fisc. 80024770721, pec: [drpu@postacert.istruzione.it](mailto:drpu@postacert.istruzione.it), dom.to, per la carica, presso la sede, in Bari alla via Castromediano 23;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - UFFICIO XI, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., cod. fisc. 80013070737, pec: [uspta@postacert.istruzione.it](mailto:uspta@postacert.istruzione.it), dom.to, per la carica, presso la sede, in Taranto alla via lago di Como 9;

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., pec: [fgrh07000n@pec.istruzione.it](mailto:fgrh07000n@pec.istruzione.it), dom.to, per la carica, presso la sede, in Margherita di Savoia alla via Vanvitelli 1.

**In relazione alla posizione del ricorrente ALDO MARTIGNETTI:**

POLITECNICO FERMI GADDA, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., pec: [natf24000r@pec.istruzione.it](mailto:natf24000r@pec.istruzione.it), dom.to, per la carica, presso la sede, in Napoli al Corso Malta 141/147;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., cod. fisc. 92024670702, pec: [drmo@postacert.istruzione.it](mailto:drmo@postacert.istruzione.it), dom.to per la carica, presso la sede, in Campobasso alla via Garibaldi 25;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CAMPOBASSO, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., cod. fisc. 80002500702, pec: [uspcb@postacert.istruzione.it](mailto:uspcb@postacert.istruzione.it), dom.to, per la carica, presso la sede, in Campobasso alla via Garibaldi 25;

ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO LICEO SCIENTIFICO, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t. cod. fisc. 91040770702, pec: [chps08000n@istruzione.it](mailto:chps08000n@istruzione.it), dom.to, per la carica, presso la sede, in Santa Croce di Magliano alla via Cupello 2.

**In relazione alla posizione del ricorrente SANDRO SORRENTINO:**

LICEO ARTISTICO STATALE di Napoli, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., cod. fisc. 80020240638, pec: [nasl10002@pec.istruzione.it](mailto:nasl10002@pec.istruzione.it), dom.to, per la carica, presso la sede, in Largo SS. Apostoli 8/A;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., cod. fisc. 80022410486, pec: [drto@postacert.istruzione.it](mailto:drto@postacert.istruzione.it), dom.to, per la carica, presso la sede, in Firenze alla via Mannelli 113;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – UFFICIO XVI, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PISTOIA in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., pec: [usppt@postacert.istruzione.it](mailto:usppt@postacert.istruzione.it), dom.to, per la carica, presso la sede, in Pistoia alla via Mabellini 9;

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “F. MARTINI”, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., cod. fisc. 81003570470, pec: [ptrh01000c@pec.istruzione.it](mailto:ptrh01000c@pec.istruzione.it), dom.to, per la carica, presso la sede, in Montecatini Terme al Castello la Querceta 2.

**RESISTENTI**

Tutti ex lege domiciliati in Napoli alla via Armando Diaz 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pec: [napoli@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:napoli@mailcert.avvocaturastato.it).

**E NEI CONFRONTI**

dei controinteressati per la mobilità territoriale dell'anno scolastico 2016/2017, di tutti i 319 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ovvero di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo per l'anno scolastico 2016/2017 che per effetto dell'accoglimento delle domande proposte e della correzione delle graduatorie per i trasferimenti saranno scavalcati per punteggio e, quindi, per sede scolastica di preferenza ed assegnazione, da ciascun singolo odierno ricorrente.

In particolare, in confronto degli iscritti nelle graduatorie pubblicate dagli Uffici scolastici Regionali e

Provinciali della Campania e di Napoli, nei cui ambiti, ai fini delle graduatorie per la mobilità straordinaria ex legge 107/2015, per il tipo di posto A-48 Scienze motorie e sportive (ex A029, Educazione Fisica), risultano inseriti i ricorrenti Antonio Coppola e Aldo Martignetti, e, per il tipo di posto A346, Lingua e Civiltà straniera (Inglese) il ricorrente Sandro Sorrentino, che in conseguenza dell'inserimento corretto dei ricorrenti - in esatta applicazione di legge, del contratto di lavoro, e dei criteri che governano la disciplina - negli elenchi in questione, sarebbero posposti in graduatoria, per punteggio, da parte di ciascun singolo ricorrente.

#### LITISCONSORTI POTENZIALI

#### OGGETTO

**A. Per sospendere cautelamente**, sentir dichiarare nulle, invalide ed annullare, in relazione ai contratti di assunzione in ruolo con l'Amministrazione stipulati dai ricorrenti, con decorrenza 1°.9.2015, nonché, in relazione al mantenimento della sede di lavoro già acquisita, **le assegnazioni d'Ufficio del 1° settembre 2016 con cui l'Amministrazione**, all'esito del procedimento contestato, ha disposto il trasferimento dei ricorrenti nelle sedi scolastiche seguenti:

- 1) prof. **Antonio Coppola**: "Istituto Professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", con sede in **Margherita di Savoia alla via Vanvitelli 1**;
- 2) prof. **Aldo Martignetti**: "Istituto Omnicomprensivo Liceo Scientifico", con sede in **Santa Croce di Magliano alla via Cupello 2**;
- 3) prof. **Sandro Sorrentino**: Istituto Professionale di Stato "F. Martini", con sede in **Montecatini Terme al Castello la Querceta 2**.

**B. Per sentir riconoscere e dichiarare in sede cautelare**, ad ogni effetto, in relazione al rapporto di lavoro dei ricorrenti con l'Amministrazione, nonché, in relazione a qualsivoglia operazione di trasferimento di sede o mobilità, incluse quelle qui contestate, **il punteggio maturato ed acquisito dai ricorrenti negli anni di servizio pre-ruolo da ciascuno svolti nella scuola paritaria, punteggio già giuridicamente riconosciuto dall'Amministrazione all'atto dell'assunzione in ruolo** di cui sopra ed all'atto della assegnazione alla prima sede scolastica di servizio in ruolo e pertanto valido ad ogni effetto e conseguenza di legge, nessuno escluso o eccettuato.

#### DI CONSEGUENZA

**C.** Per la disapplicazione cautelare ed immediata, e, comunque, per la correzione in parte qua, in via principale: della graduatoria relativa al **piano straordinario di mobilità territoriale** ex art.1, comma 108, della legge 13.7.2015, n.107, all'esito della quale i ricorrenti sono stati obbligatoriamente quanto illegittimamente ed, incontestabilmente, in modo erroneo, e, comunque, in falsa applicazione, trasferiti ed assegnati presso le sedi scolastiche di cui innanzi.

**C-1.** Disposizione, quella su richiamata, in base a cui:

-“i docenti di cui al comma 96, lettera b),” cioè i docenti come i ricorrenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, **“assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni”** stabilito **“ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016,**

partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Graduatoria, questa, del **piano "straordinario" di mobilità territoriale**, di cui alla predetta disposizione, dipendente e connessa, come risulta evidente dalla lettera stessa della legge, alle modalità e fasi del presupposto piano straordinario di assunzioni, disciplinate, queste ultime, dall'art.1, comma 98<sup>1</sup> della medesima legge, nel modo seguente:

1. Nella prima fase di legge (A) [ preceduta, si osservi sin da ora, dal connesso d.m. del 7 luglio 2016 per l'immissione in ruolo (cd. **fase 0 del piano straordinario**) di 36.627 docenti e la soppressione delle graduatorie dei concorsi degli anni precedenti al 2012], **per la copertura di 10.849 posti**, sarebbero stati assunti, **su iniziativa** degli Uffici Scolastici Regionali (c.d. USR), e **non a domanda dell'interessato**, i docenti non di ruolo iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (c.d. GAE) e quelli delle graduatorie del concorso anno 2012 (ma non quelli dei concorsi precedenti).

In questa prima fase gli USR avrebbero, come poi hanno fatto, stilato le graduatorie **secondo le regole previgenti** (quelle del testo unico scuola del 1994) ed assegnato, sulla base del punteggio relativo, i docenti alle sedi scolastiche, dove, col dirigente di sede, avrebbero sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato.

2. Nella seconda fase di legge (B) sarebbero stati assunti, **questa volta a domanda** del docente non di ruolo, quegli stessi non chiamati dal datore a partecipare alla fase A, per la copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti dopo il completamento della stessa fase A.

In questa seconda fase gli USR scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda avrebbero assegnato il docente non di ruolo - ora sulla base delle nuove regole poste dalla legge 107/2015 e della relativa graduatoria, **nella prima provincia da lui indicata** e avente disponibilità per la relativa classe di insegnamento di appartenenza - alla relativa sede scolastica (dove anche qui il docente avrebbe sottoscritto il contratto di assunzione).

**E tuttavia**, sulla base del comma 100 dell'art. 1 della legge, alla assunzione in questa seconda fase, disciplinata come detto dal comma 98 citato, **si è proceduto dando** priorità ai soggetti di cui al comma

---

<sup>1</sup> **Art. 1, comma 98, legge 107/2015:** "Al **piano straordinario di assunzioni** si provvede **secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza**, di seguito indicate: **a)** i soggetti di cui al comma 96, lettere *a*) e *b*), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **di competenza degli uffici scolastici regionali**; **b)** in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **i soggetti** di cui al comma 96, lettere *a*) e *b*), che **non** risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera *a*) del presente comma, **sono assunti**, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera *a*), **secondo la procedura nazionale di cui al comma 100**; **c)** in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **i soggetti** di cui al comma 96, lettere *a*) e *b*), che **non** risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere *a*) o *b*) del presente comma, **sono assunti**, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, **secondo la procedura nazionale di cui al comma 100**."

96, lettera a), dando cioè **irragionevolmente priorità ai docenti non di ruolo provenienti dal concorso anno 2012 rispetto a quelli provenienti dalle GAE.**

[ Si consenta di evidenziare qui, che la deroga apportata dal comma 100 alla disciplina generale posta dai commi 98 e 96 è priva di ragione palese (circa il differente trattamento tra le due categorie di docenti) ma consegue l'effetto pratico di destinare i docenti non di ruolo provenienti da GAE direttamente alla terza fase (C) di assunzioni.

Infatti la fase (B) prevista dal comma 98, lettera b), era destinata alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della fase (A).

È dunque chiaro che dare priorità, come disposto dal comma 100, ai docenti provenienti dal concorso 2012, significava di fatto escludere i provenienti da GAE dalle assunzioni della fase (B) e destinarli automaticamente alla fase (C) del piano di assunzioni.

La questione della irragionevolezza del trattamento evidenziata non è irrilevante; perché dalla assunzione del docente non di ruolo (e tutti gli assumendi erano egualmente non di ruolo: provenissero dalla GAE, o dai concorsi 2012 e anteriori) nelle fasi precedenti **è dipeso poi un ben preciso e cogente inserimento di questo nel piano straordinario di mobilità 2016/2017**, secondo quel certo e diverso ordine e secondo quelle certe e diverse possibilità di trasferimento che sono state in concreto disciplinate e previste dalla legge 107/2015 e, quindi, ancora e diversamente, messe in pratica ed eseguite a mezzo della regolamentazione successiva.

Diversità di ordine e possibilità, quelle disciplinate dall'O.M. e dal contratto collettivo integrativo circa la mobilità 2016/2017, che hanno in tal modo **ulteriormente** assicurato agli assunti in ruolo nelle (e secondo le) precedenti fasi della legge **vantaggi indebiti all'atto, poi, della mobilità straordinaria** 2016/2017.

E ciò, **sia** nella mera formazione delle graduatorie, **sia** nella possibilità, **non** prevista assolutamente dalla legge 107/2015, di indicare preferenze e ricevere assegnazioni di sede su base e con riferimento alla geografia provinciale e comunale, piuttosto che a quella degli ambiti territoriali su scala nazionale che la menzionata legge ha voluto come unico criterio].

3. **Nella terza fase** (C), quella circa il potenziamento dell'offerta formativa introdotto dalla legge 107/2015, **per la copertura di un totale di posti docenti non di ruolo pari a 55.258 unità**, ciascun USR ha avuto a disposizione il contingente di posti previsto dalla Tabella 1 allegata alla legge.

Anche in questa fase gli Uffici hanno proceduto all'assunzione dando precedenza, in forza del menzionato comma 100 dell'art.1 della legge, nella formazione delle graduatorie e quindi nella assegnazione della sede di assunzione, ai docenti non di ruolo del concorso 2012, avvantaggiandoli con ciò nell'imminente trasferimento del piano di mobilità 2016/2017.

Anche in questa fase i docenti hanno sottoscritto il contratto a tempo indeterminato col Dirigente della sede di assegnazione (o della sede in cui già si trovavano supplenti).

**Gli odierni ricorrenti sono stati tutti assunti nella fase C.**

**D.** Per la disapplicazione in via graduata, in sede cautelare urgente, e solo per quanto eventualmente necessario in funzione dell'accoglimento delle domande proposte, di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente in base al quale si è prodotta la condizione di imminente pregiudizio, che vede coinvolti i ricorrenti, in quanto soggetti assunti nel 2015/2016 nei modi di cui innanzi, e, quindi, in quanto soggetti partecipanti alla mobilità straordinaria dell'anno 2016/2017 secondi i disposti normativi ed esecutivi **applicati agli assunti in fase C**, in forza dei quali i ricorrenti sono stati illegittimamente trasferiti in mobilità dalle sedi in cui prestavano servizio, di cui appresso, a quelle, **distanti centinaia di chilometri**, illegittimamente individuate attraverso la determinazione e formazione delle altrettanto illegittime, e comunque erronee, graduatorie di mobilità in questione, condizione di imminente pregiudizio per la cui rimozione chiedono qui tutela immediata ed urgente.

Tra cui si indicano:

A) il D.M. 470 del 7.7.2015;

B) l'Ordinanza Ministeriale dell'8.4.2016, di determinazione delle modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, stipulato in pari data, concernenti la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017: in particolare gli artt. : 3, commi 8 e 9<sup>2</sup>, comma 16<sup>3</sup>; 4, commi 1 e 2<sup>4</sup>, commi 24 e 25<sup>5</sup>; art. 9 (indicazione delle preferenze); art.10 (adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi) – nella parte in cui, attraverso le predette disposizioni, viola l'art.1, nel connesso disposto dei commi 66, 68 e 73, della legge 107/2015<sup>6</sup>, anche in relazione al

---

<sup>2</sup> Art.3, **comma 8**: “i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17. **Comma 9**: I docenti che effettueranno la mobilità utilizzeranno per ciascuna delle fasi previste dall'art. 6 del CCNI gli appositi moduli reperibili nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17.”

<sup>3</sup> Art.3, **comma 10**: “le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.”

<sup>4</sup> Art. 4, **comma 1**: Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibili nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.

Art. 4, **comma 2**: Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17. **Il diritto all'attribuzione del punteggio “una tantum” (allegato D, tabella A, lett. D); allegato D, tabella B, lett. D); allegato E, tabella A, lett. F) del C.C.N.I. mobilità, deve essere attestato con dichiarazione personale**, analoga al modello reperibile nella sezione ISTANZE ON LINE o nel nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 del sito MIUR, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella nota 5 ter del C.C.N.I..

<sup>5</sup> Art.4, **comma 24**: Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.4, **comma 25**: I responsabili degli Uffici territorialmente competenti potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive relative all'elezione del domicilio dei familiari.(4).

<sup>6</sup> Art. 1, **comma 73**, ultimo periodo, legge 107/2015: **“Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”**.

successivo vincolante disposto del comma 196<sup>7</sup>;

C) Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017, stipulato, come evidenziato, in data 8.4.2016:

1) nella parte in cui le previsioni concernenti le modalità di formazione delle graduatorie di mobilità, in particolare: all'art.3, numeri 1 e 2<sup>8</sup>, e numeri 5 e 6<sup>9</sup>; all'art.4 (Mobilità professionale) e all'art.6 (Fase dei trasferimenti e passaggi), **si pongono in rapporto di discriminazione con l'art.6, comma 1, capoverso terzo, intitolato FASE C**, articolo che disponendo - in modo discriminatorio in danno dei ricorrenti, circa la mobilità specifica degli **“assunti nell' a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE”** (si tratta e vi ricadono gli odierni ricorrenti), rispetto a tutti gli altri interessati dal piano di mobilità, compresi, negli altri, **anche gli assunti in fase C provenienti non da GAE ma dal concorso dell'anno 2012** (cfr. art.1, comma 98, lettera c, legge 107/2015), **la subordina espressamente al compimento delle operazioni di mobilità, di cui alle fasi precedenti, operazioni di mobilità a cui i ricorrenti non hanno partecipato, e potuto partecipare, in quanto assunti in fase (C)**, mentre vi hanno partecipato, secondo la previsione del CCNI e dell'art.6 stesso, secondo diversi ed ingiustificati modi operativi, tutti discriminatori:

a) prima i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015<sup>10</sup>: v. art 6, comma 1, Fase A, numero 1, CCNI integrativo per la mobilità, che:

- “potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nei limiti dell'ambito della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale”;

b) poi: i docenti che:

<sup>7</sup> Art.1, **comma 196**, legge 107/2015: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratticollettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

<sup>8</sup> **Art. 3, numero 1, del CCNI integrativo mobilità dell'8.4.2016**: “A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.”

**Art. 3, numero 2, del CCNI integrativo mobilità dell'8.4.2016**: “Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.”

<sup>9</sup> **Art. 3, numero 5, del CCNI integrativo mobilità dell'8.4.2016**: “Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6”

**Art. 3, numero 6, del CCNI integrativo mobilità dell'8.4.2016**: “Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale.

<sup>10</sup> Si tratta dei docenti assunti nella cosiddetta Fase 0, a copertura di 36.627 posti disponibili, iscritti nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra precedenti quello dell'anno 2012; fase che è venuta ad essere disciplinata dalla legge 107/2015, dal CCNI sulla mobilità 2016/2017 e dall' O.M. contestualmente emanati l'8.4.2015, assieme alle fasi a, b, e c, di cui all'art. 1, comma 98.

- “assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, **in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria**”<sup>11</sup> (art. 6, comma 1, numero 2);

**c) quindi:**

- “gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012”, che “indicheranno **l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia**” (art.6, comma 1, fase B, numero 2).

**d) poi, ancora:**

- “gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso” (art.6, comma 1, fase D, numero 1).

**e) infine:**

- “**gli assunti** nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, **provenienti da GAE**,” che “parteciperanno a mobilità territoriale” “**nel limite dei posti vacanti e disponibili (....) dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti**”, vale a dire gli odierni ricorrenti assunti, come detto, ex fase C (disciplinata dall'art. 1, comma 98, lettera C, della legge 107/2015).

**2) per contraddittorietà, e comunque falsa applicazione in fatto, in danno dei ricorrenti:**

- dello Allegato D “Tabelle di valutazione dei titoli” al C.C.N.I.:

specialmente, nella parte in cui, del tutto contraddittoriamente:

da un lato prevede l'attribuzione di 3 punti “per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera”, nonché, che:

“l'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (...) nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera”;

dall'altro (nota 4 relativa ai 3 punti del servizio pre-ruolo):

“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera” mentre sarebbe “fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.”

**3)** nella parte in cui viola, è contrario ed innova alla legge 107/2015 in relazione al piano straordinario di assunzione e mobilità da questa disciplinato.

**Atti normativi e provvedimenti di fonte secondaria e grado in ogni caso in contrasto tutti coi principi che governano la materia.**

**D)** Lo “Allegato-D-scuola-secondaria” - ovvero la corrispondente dichiarazione personale cumulativa docenti in autocertificazione, nella parte in cui (v. nota 4 dello stesso) **al fine del punteggio utile per la**

---

<sup>11</sup> Gli assunti della fase A del piano assunzionale sono quelli di cui all'art. 1, comma 98, lettera a), della legge 107/2015 (cfr. nota 1, supra).



**mobilità straordinaria 2016/2017**, nella parte in cui dispone, in violazione di legge, e comunque, nel senso in cui è stato di fatto applicato, che:

- **“il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali”**.

---

**Specifico e fondamentale motivo di tutela urgente** è infatti la circostanza che parte resistente nel formare le graduatorie straordinarie per la mobilità 2016/2017, ha del tutto omissso di considerare quel punteggio pre-ruolo che è invece obbligata a conteggiare ai fini della graduatoria per il trasferimento di cui al piano di mobilità straordinario nella misura di tre punti per anno, pervenendo all’illegittimo trasferimento fuori sede e residenza a distanza di diverse centinaia di chilometri di cui qui si chiede sospensione.

È pertanto inspiegabile, ed in diritto incontestabilmente illegittima l’omissione e l’esclusione dal calcolo del punteggio relativo agli anni di servizio pre-ruolo prestato; omissione per effetto della quale si è pervenuti all’illegittimo trasferimento in mobilità in danno degli odierni ricorrenti.

E ciò in quanto l’omissione stessa costituisce atto o attività prossima della serie che, anche in quanto tale e per sé sola considerata, ha direttamente dato causa, in modo incontestabilmente illegittimo, al trasferimento in mobilità presso altra scuola che in questa sede si impugna.

Tanto, appunto, in palese violazione del disposto dell’art. 1, comma 96, lettera b, ultimo periodo, della legge 107/2015 che statuisce invece, inderogabilmente, che i docenti in GAE partecipano al piano straordinario di assunzione e mobilità:

**“con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”**.

#### SI PREMETTE

**1. Il ricorrente prof. Antonio Coppola** ha superato il concorso per docente nella scuola secondaria di secondo grado bandito dal Ministero resistente con d.m. 29.12.1984.

Egli è dunque un cd. precario che è rimasto in attesa di assunzione del Ministero resistente per oltre trenta anni.

**Ha oggi cinquantanove anni**; ha sempre vissuto a Napoli.

Egli dall’anno scolastico 1983/1984 all’anno 2014/2015 ha ininterrottamente prestato servizio pre-ruolo in attesa di assunzione, per oltre trent’anni.

Del servizio pre-ruolo - da riconoscere per effetto del chiaro disposto della legge 20.8.2001, n.333<sup>12</sup>, ed infatti, come su evidenziato, **riconosciuto dal Ministero resistente** (sebbene solo a partire dall’anno

---

<sup>12</sup> V. art. 2, comma 2, legge cit. : i servizi di insegnamento nelle scuole paritarie di cui alla legge 10.3.2000, n.62, “sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

2000<sup>13</sup>) attraverso l'attribuzione del relativo punteggio GAE, di cui appresso, all'atto dell'assunzione in ruolo de quo, intervenuta attraverso il piano straordinario della legge 107/2015 - il ricorrente Antonio Coppola **ha chiesto il riconoscimento integrale per la mobilità allegando la relativa dichiarazione alla domanda di mobilità straordinaria ex legge 107/2015 per l'anno scolastico 2016/2017.**

Ciò nonostante, nell'elaborare la graduatoria ed il conseguente trasferimento presso la sede scolastica che qui si impugnano il Ministero resistente non ha tuttavia riconosciuto il punteggio per il servizio pre-ruolo prestato, inserito in domanda e, si ripete, da riconoscere, sia per espressa disposizione di legge, sia per espressa affermazione riconoscimento contenuta nell'allegato D alla domanda del quale si discute.

**Punteggio non riconosciuto: né nella misura di quello già riconosciuto al fine ed all'atto dell'assunzione** (cioè dall'anno di insegnamento 2000), **né per intero, come richiesto dal ricorrente.**

**Illegittimamente** pertanto il ricorrente è stato classificato in graduatoria tenendo conto del solo punteggio base di 12 punti di cui alla suddetta domanda di mobilità straordinaria.

Tanto puntualizzato, va rilevato per contro che nell'ultimo elenco ufficiale della graduatoria provinciale scuola secondaria di secondo grado, del 17.7.2015, il ricorrente è in posizione **44° con 270 punti**, attribuiti come detto a a partire dall'anno 2000.

Sulla base di quanto innanzi evidenziato, normativamente previsto, e dichiarato come dovuto dalla stessa parte datoriale nell'allegato D, al ricorrente andavano, e vanno, attribuiti tre punti per anno quantomeno a far tempo dall'anno 2000.

**Dunque vi è stata omessa attribuzione al ricorrente di almeno 45 punti.**

È pertanto palese e dimostrata l'illegittimità della sua posizione in graduatoria di mobilità e del conseguente trasferimento che in questa sede si impugna.

Illegittimamente di conseguenza il ricorrente è stato trasferito per l'anno scolastico 2016/2017 in Puglia, nell'Ambito 0010, e, quindi assegnato presso la sede **"Istituto di Enogastronomia ed Ospitalità" di Margherita di Savoia – Bitonto.**

Per effetto di quanti innanzi illegittimamente a coloro che hanno ricevuto un punteggio solo formalmente superiore sono state assegnati, a scalare, a partire dal primo espresso, gli ambiti per i quali il ricorrente aveva espresso in sequenza preferenza.

E dunque illegittimamente sono state assegnate a tali docenti sedi scolastiche in danno del ricorrente, come risulta per ciascuno di essi dall'elenco che si allega, reso in copia informatica dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ove sono ovviamente presenti tutti i dati identificativi e relativi alla assegnazione dei predetti docenti (v. doc. file excel, nominato A029 dalla Campania.xlsx).

---

<sup>13</sup> La limitazione del riconoscimento all'anno 2000 operata dal Ministero deriverebbe dall'art.2, comma 2, legge 20.8.2001, il quale, con riferimento al punteggio delle graduatorie permanenti – oggi denominate ad esaurimento-stabilisce che **"i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"**.

**2. Il ricorrente prof. Aldo Martignetti** ha superato il concorso ordinario per docente nella scuola secondaria di secondo grado bandito dal Ministero resistente con o.m. 153/1999.

Egli è un cd. Precario che è rimasto in attesa di assunzione del Ministero resistente per diciassette anni. **Ha oggi cinquantasette anni.** Ha sempre vissuto a Napoli.

Egli dall'anno scolastico 1995 all'anno 2015 ha ininterrottamente prestato servizio pre-ruolo in attesa di assunzione da parte del Ministero resistente.

Del servizio pre-ruolo - da riconoscere per effetto del chiaro disposto dell'art.2, comma2 della legge 20.8.2001, n.333<sup>14</sup>, ed infatti **riconosciuto dal Ministero resistente** (ma solo a partire dall'anno 2000<sup>15</sup>) **attraverso l'attribuzione del relativo punteggio GAE di cui appresso all'atto dell'assunzione in ruolo** intervenuta attraverso il piano straordinario della legge 107/2015 - il ricorrente Aldo Martignetti **ha diritto al riconoscimento integrale *secundum jus*.**

Ciò nonostante, nell'elaborare la graduatoria resa nota lo scorso 13 agosto 2016 ed il conseguente trasferimento presso la sede scolastica che qui si impugnano il Ministero resistente non ha tuttavia riconosciuto il punteggio per il servizio pre-ruolo prestato, e, si ripete, da riconoscere, **sia** per espressa disposizione di legge, **sia** per espressa affermazione riconoscimento contenuta nell'allegato D alla domanda del quale si discute.

**Punteggio non riconosciuto, né nella misura di quello già riconosciuto al fine ed all'atto dell'assunzione** (cioè dall'anno di insegnamento 2000), **né per intero, come richiesto dal ricorrente.**

**Illegittimamente** pertanto il ricorrente è stato classificato **in graduatoria** tenendo conto **del solo punteggio base di 17 punti** (e non di quello per il comune ricongiungimento **di 6 punti pure indicato**), di cui alla domanda di mobilità straordinaria.

Nell'ultimo elenco ufficiale della graduatoria provinciale scuola secondaria di secondo grado, del 17.7.2015, il ricorrente è in posizione **70° con 215 punti**, attribuiti come detto a a partire dall'anno 2000.

Sulla base di quanto innanzi evidenziato, normativamente previsto, e dichiarato come dovuto dalla stessa parte datoriale nell'allegato D, al ricorrente andavano, e vanno, attribuiti tre punti per anno quantomeno a far tempo dall'anno 2000.

**Dunque vi è stata omessa attribuzione al ricorrente di almeno 45 punti.**

È pertanto palese e dimostrata, in ogni caso, l'illegittimità della sua posizione in graduatoria di mobilità e del conseguente trasferimento che in questa sede si impugna.

Illegittimamente di conseguenza il ricorrente è stato trasferito per l'anno scolastico 2016/2017 in **Molise**, nell'Ambito 0002, e, quindi assegnato presso la sede dello **“Istituto Omnicomprensivo, Liceo Scientifico, Santa Croce di Magliano”** sito in Santa Corce di Magliano - Campobasso.

Per effetto di quanti innanzi illegittimamente a coloro che hanno ricevuto un punteggio solo formalmente superiore sono state assegnati, a scalare, a partire dal primo espresso, gli ambiti per i

---

<sup>14</sup> V. nota 12 supra.

<sup>15</sup> V. nota 13 supra.

quali il ricorrente aveva espresso in sequenza preferenza.

E dunque illegittimamente sono state assegnate a tali docenti sedi scolastiche in danno del ricorrente, come risulta per ciascuno di essi dall'elenco che si allega, reso in copia informatica dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ove sono ovviamente presenti tutti i dati identificativi e relativi alla assegnazione dei predetti docenti (v. doc. file excel, nominato A029 dalla Campania.xlsx).

**3. Il ricorrente prof. Sandro Sorrentino** ha superato ben quattro volte concorsi banditi dal Ministero resistente: due nel 1982 (per l'insegnamento nelle scuole medie statali delle lingue Inglese e Francese), uno nel 1985 e l'altro nel 1990 (entrambi per l'insegnamento della lingua Inglese nelle scuole medie statali), ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute<sup>16</sup>.

Egli è dunque un cd. precario che è rimasto in attesa di assunzione del Ministero resistente per oltre trentatré anni. Ha oggi sessantatre anni. Ha sempre vissuto a Napoli.

Egli dall'anno scolastico 1983/1984 all'anno 2014/2015 ha ininterrottamente prestato servizio pre-ruolo in attesa di assunzione per ben trent'anni.

Del servizio pre-ruolo - da riconoscere per effetto del chiaro disposto della legge 20.8.2001, n.333<sup>17</sup>, ed infatti riconosciuto dal Ministero resistente (ma solo a partire dall'anno 2000<sup>18</sup>) attraverso l'attribuzione del relativo punteggio GAE di cui appresso all'atto dell'assunzione in ruolo de quo, intervenuta attraverso il piano straordinario della legge 107/2015 - il ricorrente Sandro Sorrentino **ha chiesto il riconoscimento integrale** allegando la relativa dichiarazione alla domanda di mobilità straordinaria ex legge 107/2015 per l'anno scolastico 2016/2017.

Ciò nonostante, nell'elaborare la graduatoria resa nota lo scorso 13 agosto 2016 ed il conseguente trasferimento presso la sede scolastica che qui si impugnano il Ministero resistente non ha tuttavia riconosciuto il punteggio per il servizio pre-ruolo prestato, e, si ripete, da riconoscere, **sia** per espressa disposizione di legge, **sia** per espressa affermazione riconoscimento contenuta nell'allegato D alla domanda del quale si discute.

**Punteggio non riconosciuto, né** nella misura di quello già riconosciuto al fine ed all'atto dell'assunzione (cioè dall'anno di insegnamento 2000), **né per intero, come richiesto dal ricorrente.**

**Illegittimamente** pertanto il ricorrente è stato classificato in graduatoria tenendo conto del solo

<sup>16</sup> concorso bandito ai sensi del d.m. 8501 del 30.10.1982 per l'accesso ai ruoli del personale docente delle Scuole Medie Statali per la classe di concorso LX – Lingua Straniera (Inglese) con punti 63/100; concorso bandito ai sensi del d.m. 8501 del 30/10/1982 per l'accesso ai ruoli del personale docente delle Scuole Medie Statali per la classe di concorso LX – Lingua Straniera (Francese) con punti 63/100; concorso bandito ai sensi del DM 1605 del 12.02.1985 per l'accesso ai ruoli del personale docente delle Scuole Medie Statali per la classe di concorso LX – Lingua Straniera (Inglese) con punti 65,50/100; concorso bandito ai sensi del d.m. del 23/03/1990 per l'accesso ai ruoli del personale docente delle Scuole Medie Statali per l'insegnamento di Lingua Straniera (Inglese) - Classe di concorso A345 con punti 71,50/100; abilitazione all'insegnamento riservata ai docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, indetta ai sensi dell'articolo 28 bis del DL 06/11/1989 n. 357, convertito nella legge 27/12/1989 n. 417, conseguendo l'abilitazione all'insegnamento di lingue e civiltà straniere: Inglese Classe LXII con punti 64/80.

<sup>17</sup> V. nota 12 supra.

<sup>18</sup> V. nota 13 supra.

**punteggio base di 6 punti** di cui alla suddetta domanda di mobilità straordinaria.

Nell'ultimo elenco ufficiale della graduatoria provinciale scuola secondaria di secondo grado, del 17.7.2015, il ricorrente è **in posizione 6° con 284 punti**, attribuiti come detto a partire dall'anno 2000.

Sulla base di quanto innanzi evidenziato, normativamente previsto, e dichiarato come dovuto dalla stessa parte datoriale nell'allegato D, al ricorrente andavano, e vanno, attribuiti tre punti per anno quantomeno a far tempo dall'anno 2000.

**Dunque vi è stata omessa attribuzione al ricorrente di almeno 45 punti.**

È pertanto palese e dimostrata, in ogni caso, l'illegittimità della sua posizione in graduatoria di mobilità e del conseguente trasferimento che in questa sede si impugna.

Illegittimamente di conseguenza il ricorrente è stato trasferito per l'anno scolastico 2016/2017 **in Toscana**, nell'Ambito 0021, e, quindi assegnato presso lo **Istituto Professionale di Stato "F. Martini" di Montecatini Terme - Pistoia**.

Per effetto di quanti innanzi illegittimamente a coloro che hanno ricevuto un punteggio solo formalmente superiore sono state assegnati, a scalare, a partire dal primo espresso, gli ambiti per i quali il ricorrente aveva espresso in sequenza preferenza.

E dunque illegittimamente sono state assegnate a tali docenti sedi scolastiche in danno del ricorrente, come risulta per ciascuno di essi dall'elenco che si allega, reso in copia informatica da parte resistente, ove sono ovviamente presenti tutti i dati identificativi e relativi alla assegnazione dei predetti docenti (v. doc. file excel, nominato Bollettino Trasferimenti Scuola II grado A346 tutte le prov.xlsx).

**4.** Tanto puntualizzato, va rilevato che tutti i ricorrenti **hanno tempestivamente impugnato con atto di reclamo e richiesta di conciliazione depositato il 31.8.2016** presso l'USR Campania ed inviato a tutti i soggetti interessati il collocamento in graduatoria ed il trasferimento di cui innanzi, per i motivi indicati in quell'atto, cui si rimanda, e da intendersi integralmente riproposti nel presente giudizio ad ogni effetto.

**5.** Il giorno seguente tutti i ricorrenti hanno comunicato al Dirigente scolastico della scuola di assegnazione, **con atto contestualmente allegato a quello di assegnazione**, di aver impugnato nei modi di cui innanzi la collocazione in graduatoria di mobilità e la conseguente assegnazione presso l'Istituto, precisando che la necessitata assunzione in servizio presso l'Istituto stesso **non costituisce da parte loro nemmeno per fatto concludente accettazione della posizione e del trasferimento**.

I ricorrenti tutti sono stati iscritti -come già evidenziato- nelle GAE con un punteggio, ai fini dell'assunzione definitiva in ruolo, che è il seguente:

- prof. Antonio Coppola: 44° in graduatoria, con punteggio 270 (calcolato dall'anno 2000);
  - prof. Aldo Martignetti: 70° in graduatoria, con punteggio 215 (calcolato dall'anno 2000);
  - prof. Sandro Sorrentino: 6° in graduatoria, con punteggio 284 (calcolato dall'anno 2000).
- (v. file MIUR graduatorie ad esaurimento 21.7.2015, in pdf).

**6.** Collocati per effetto delle disposizioni normative criticate in parte qua nella fase di assunzione (C) di cui all'art. 1, comma 98, della legge 107/2015, concernente, come già detto, il piano straordinario di assunzioni dalla stessa regolato, i ricorrenti sono stati assunti con decorrenza giuridica 1°.09.2015, a far

tempo dall'anno scolastico 2015/2016, con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente:

- il prof Antonio Coppola dalla IPSAR Petronio di Pozzuoli il 5.10.2015<sup>19</sup>;
- il prof Aldo Martignetti dell'Istituto Politecnico Fermi Gadda di Napoli il 27.11.2015<sup>20</sup>;
- il prof Sandro Sorrentino del Liceo Artistico Statale di Napoli il 30.11.2015<sup>21</sup>.

7. Con la predetta Ordinanza dell'8.4.2016 n.241 [il provvedimento è allo stato sospeso a seguito della decisione resa dal TAR Lazio con ordinanza n.3588/2016] il MIUR ha dettato la disciplina del Piano straordinario di mobilità in applicazione del CCNI mobilità sottoscritto in pari data il 8.4.2016.

7. I ricorrenti hanno quindi dovuto indicare le sedi di preferenza (cfr. domande allegate).

8. Con messaggi e-mail del 13.8.2016 (all.ti 8, 9 e 10) il Ministero ha comunicato le sedi di assegnazione dei ricorrenti, ma senza menzionare modi e criteri della scelta.

Il ricorrente prof. Antonio Coppola è stato trasferito presso l'Ambito 0010 in Puglia.

Il ricorrente prof. Aldo Martignetti è stato trasferito presso l'Ambito 002 in Molise.

Il Ricorrente prof. Sandro Sorrentino è stato trasferito presso l'Ambito 0021 in Toscana.

9. Entro il termine dal relativo bando non sono pervenute candidature per la classe di concorso di ciascun ricorrente.

10. Ciascun ricorrente ha inoltrato domanda di assegnazione provvisoria.

10. Infine a far tempo dal 1° settembre 2016 ciascun ricorrente è stato assegnato **presso** la sede scolastica innanzi indicata.

---

Ciò posto, negli elenchi pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Napoli risultano assegnati alla sede di prima preferenza, espressa in domanda dai ricorrenti, ovvero, nell'ordine, alle successive, docenti con punteggio inferiore a quello che effettivamente andava riconosciuto a ciascun singolo ricorrente.

Come innanzi indicato i ricorrenti hanno tempestivamente contestato nei modi di legge i predetti trasferimenti.

Tanto puntualizzato, in relazione a tutto quanto innanzi evidenziato, dedotto ed eccepito, normativamente ed in fatto, si espone.

#### DIRITTO E FATTO

I= Sei giorni prima della promulgazione, il 13.7.2015, della legge n. 107, il MIUR, con decreto del 7.7.2015, ha disposto l'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 di 36.627 docenti disponendo all'art. 2 che il numero di posti venisse:

- “ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie a esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c, della legge 27 dicembre 2016, n. 296.”.

---

<sup>19</sup> Cfr. contratto di assunzione tra Coppola Antonio ed il Dirigente p.t. dell'IPSAR.

<sup>20</sup> Cfr. contratto di assunzione tra Aldo Martignetti ed il Dirigente p.t. del FERMI GADDA.

<sup>21</sup> Cfr. contratto di assunzione tra Sandro Sorrentino ed il Dirigente p.t. Liceo Artistico Statale di Napoli.

È palese che la legge 107/2015 non si è attenuta a questo semplice e **previgente** criterio, discriminando retroattivamente i ricorrenti, che, pur in GAE, sono stati assunti nella fase (c), **sia** rispetto agli assunti entro l'anno 2014/2015, **sia** rispetto agli assunti del concorso 2012.

**II=** Tale discriminazione si è ripercossa sulla mobilità 2016/2017.

Infatti, il CCNI dell'8.4.2016 ha disposto all'art. 2 che:

- “i docenti nominati in ruolo **nelle prime due fasi** del piano di assunzioni 15/16 (...) sono considerati nella fase A di cui all'art. 6” (del contratto collettivo) e “pertanto essi partecipano a questa fase dei trasferimenti **nell'ambito della provincia**. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, **devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità**”.

È chiara la discriminazione evidenziata in danno dei ricorrenti, i quali in base alla legge 107/2016, che aveva invece previsto un sistema generale di trasferimento in mobilità su ambito territoriale su scala nazionale, hanno dovuto partecipare alla mobilità del piano straordinario su tutto il territorio nazionale.

Mentre appunto come su evidenziato, i docenti nominati in ruolo nelle prime due fasi hanno partecipato ai trasferimenti **solo, ed esclusivamente**, nell'ambito della provincia.

È pertanto palese la discriminazione in danno dei ricorrenti, specie se si considera che tale discriminazione, già presente nella legge per diversi profili, è aggravata da fonti di rango inferiore quali la o.m. dell' 8.4.2016 ed il CCNI integrativo di pari data.

**III=** Ulteriore discriminazione, infatti, è poi posta -come dettagliatamente indicato nelle pagine precedenti cui si rinvia - col comma 3 del menzionato art. 2 del CCNI, ove è disposto che: “**i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano** alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 **con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria**” mentre diversamente (si tratta dei ricorrenti) “i docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali.

Ed ancora: in base all'art.3 CCNI in commento “**il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15** ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità”.

È incontestabile ed evidente l'ingiustificata discriminazione e posposizione dei provenienti da GAE assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase C, quarta e ultima fase del cd. piano straordinario di assunzione posta in essere, attraverso le diverse fasi ed i diversi criteri di determinazione delle graduatorie per il piano straordinario di mobilità 2016/2017, compresi quelle introdotte dal CCNI in questione, in palese aggravamento rispetto al disposto dell'art.1, comma 108, della legge 107/2015 ed oltre ogni previsione della legge stessa, che non ha certo previsto, né poteva, discriminazione di tal genere.

Ed è altrettanto incontestabile l'ingiustificata **discriminazione retroattiva** dei ricorrenti e di chiunque si è trovato nella loro posizione ove si consideri che questi avevano la stessa posizione giuridica di partenza e gli stessi diritti, ed erano astrattamente parte dell'insieme dei docenti che avevano pari titolo e diritto ad essere immessi in ruolo.

Il mero fatto che ciò non sia avvenuto per soli limiti quantitativi, posti da legislatore o da fonti di rango subordinato, non legittima il successivo trattamento giuridico differenziato di chi aveva esattamente le stesse aspettative, le stesse tutele, gli stessi diritti.

Sulla base di quanto evidenziato è pertanto palese l'illegittimità e l'erroneità delle graduatorie che hanno condotto ai trasferimenti in mobilità dei ricorrenti che in questa sede si impugnano.

**IV= A quanto innanzi evidenziato si aggiunga, ad aggravare la subenda discriminazione dei ricorrenti, che loro, per il mero fatto di aver di necessità confidato nel piano straordinario di assunzione voluto dalla legge, vengono di fatto lesi, allo stato, anche da coloro che si trovano a non aver partecipato.**

Dispone infatti la legge in commento, all'art.1, comma, comma 109, lett. c), che al di fuori del piano straordinario previsto dalla legge stessa, i docenti iscritti nelle GAE "secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, esprimono la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti".

Ed è recentissima la notizia che il Ministero resistente stia assumendo proprio i docenti rimasti ancora in GAE (v. per confronti:

<http://www.tecnicadellascuola.it/easyblog/nasce-il-comitato-docenti-rimasti-in-gae.html>;

<http://www.orizzontescuola.it/docenti-ancora-in-graduatoria-ad-esaurimento-8-proposte-al-governo-domenica-11-settembre-manifestazione-a-ct/> ).

**V=** Si pone dunque la questione se chi, come i ricorrenti, abbia proposto domanda di assunzione col piano straordinario e di conseguenza sia stato costretto a partecipare al contestuale piano straordinario di mobilità di cui alla legge 107/2015 (ed ogni altra norma relativa) sia stato costretto, anche ragionevolmente costretto, dalla previsione di non essere più assunto in futuro e di perdere i diritti e le aspettative maturati nel corso di così tanti anni di attesa in GAE.

È ragionevole stimare che dopo **un'assunzione straordinaria di circa centocinquantamila docenti** voluta dal legislatore la prospettiva di assunzione a medio lungo termine si allontani, e per molti avanti negli anni, come i ricorrenti, definitivamente.

Senonché è lo stesso dato normativo a risolvere l'opzione in favore della necessità di partecipare al piano straordinario dandole cogenza e concretezza normativa.

Dispone infatti l'art. 1, comma 131, della legge 107/2015 che i contratti a tempo determinato col personale docente, a far tempo dal 1° settembre 2016, **“non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”**.

Dunque chi non avesse partecipato al piano straordinario di assunzione sa per affermazione normativa avrebbe disposto **di soli trentasei mesi di supplenza e decisamente eventuali**, dopo un così straordinario quantitativo di assunzioni.

Il dato va integrato, ed è il Ministero resistente che lo afferma, in modo che costituisce interpretazione legalmente vincolante e comunque autorevole per i destinatari, nella pagina del sito in cui risponde v. [http://www.istruzione.it/assunzioni\\_buona\\_scuola/faq.shtml](http://www.istruzione.it/assunzioni_buona_scuola/faq.shtml), con le f.a.q. 18 e 19 alla prima domanda (dal MIUR stesso elaborate), **se** non partecipando al piano straordinario di assunzioni si potrà poi essere



assunti in futuro, **escludendolo nettamente per i prossimi cinque anni almeno ed oltre**, ed alla seconda, se permanga la possibilità di lavorare nella scuola statale come supplente, **ribadendo che** in ogni caso le supplenze sottostaranno al limite dei trentasei mesi complessivi e che, comunque, in conseguenza del piano di assunzioni delle supplenze non ve ne sarà, diversamente che dal passato, che una stretta ed eventuale insorgenza.

A quanto innanzi evidenziato si aggiunga la pesante ambiguità informativa della frase ripetuta e volutamente messa in evidenza dal Ministero nel box evidenziato in giallo presente nelle tre pagine informative del sito dedicate alle fasi A, B e C del piano straordinario di assunzioni e contenenti - fonti di interpretazione ed indicazioni qualificate – le indicazioni esatte e specifiche delle procedure da seguire, dove è avvertito, si ripete, in maniera tanto precisa quanto oltremodo evocativa ed allusiva, che:

- “Chi rinuncia alla nomina è automaticamente escluso dalle fasi successive **ed è cancellato da tutte le graduatorie in cui è iscritto**”;
- [http://www.istruzione.it/assunzioni\\_buona\\_scuola/fase\\_a.shtml](http://www.istruzione.it/assunzioni_buona_scuola/fase_a.shtml)
- [http://www.istruzione.it/assunzioni\\_buona\\_scuola/fase\\_b.shtml](http://www.istruzione.it/assunzioni_buona_scuola/fase_b.shtml);
- [http://www.istruzione.it/assunzioni\\_buona\\_scuola/fase\\_c.shtml](http://www.istruzione.it/assunzioni_buona_scuola/fase_c.shtml) .

**VI=** Il rilievo consente di introdurre il dato che i ricorrenti, come l'enorme insieme di chi proveniente dalle GAE si trovasse nella stessa posizione, non avevano possibilità di scelta, non solo normativamente, ma anche per la situazione concreta e le aspettative determinate dalla disposizione normativa e dal connesso messaggio informativo, fondamentalmente normativo anch'esso, ad opera del MIUR, essendo evidente che chi non si fosse trovato ad essere assunto non avrebbe avuto nessuna possibilità, per espressa affermazione del MIUR stesso sul sito ufficiale dedicato alla campagna, di esserlo poi almeno nei successivi cinque anni.

I ricorrenti sono stati perciò costretti (normativamente quanto non potendo decidere altrimenti) all'assunzione ed a partecipare al connesso conseguente piano di mobilità.

Con ciò, ai ricorrenti è stato imposto di accettare, in cambio dell'assunzione in ruolo cui avevano diritto e per cui erano in attesa da oltre trent'anni, e quindi di rinunciare, al diritto che hanno sempre avuto di rimanere ai fini dell'assunzione nelle graduatorie GAE del luogo di residenza; al riconosciuto diritto cioè, a scegliere in piena libertà la sede di servizio sul territorio nazionale.

In altre parole, e determinanti: in diritto, tutto ciò costituisce un atto autoritativo di sottomissione con l'imposizione della rinuncia ai precedenti diritti maturati.

**VII=** E che di atto di sottomissione indiscutibilmente si tratti risulta di tutta evidenza ove si consideri che mentre ai fini dell'assunzione il punteggio maturato per la permanenza in GAE è stato riconosciuto, quello stesso punteggio non è stato poi riconosciuto, in aperta violazione di legge, e comunque col risultato di discriminare i docenti, nella conseguente e connessa graduatoria per la mobilità 2016/2017.

Come evidenziato nelle pagine precedenti c'è illegittimità perché i ricorrenti pur essendo docenti non di ruolo erano e sono docenti statali che in attesa di vedere realizzato il loro diritto all'assunzione in ruolo hanno a tutti gli effetti prestato servizio statale e pubblico di docenza per oltre trent'anni.

E c'è inoltre lesione dell'inderogabile principio del legittimo affidamento (assieme al divieto riformare o modificare in pejus diritti acquisiti) consistente nel legittimo diritto a vedersi riconosciuti anche ai fini della mobilità i punteggi maturati dai ricorrenti negli anni di servizio pre-ruolo svolti nella scuola paritaria ad ogni effetto.

Richiamando qui quanto evidenziato alle pagine 8 e 9 è dunque incontestabile che in violazione di legge (art. 1, comma 96, ultimo periodo legge 107/2015) la parte resistente, malgrado lo avesse affermato nello Allegato alla domanda in mobilità (citato), e contraddittoriamente nel CCNI, ha illegittimamente negato ai ricorrenti il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato.

Il comma **196** dell'art. 1 della legge 107/2015 statuisce del resto che: “sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.”

È pertanto palese l'illegittima omissione, nel calcolo del punteggio e nell'assegnazione della in mobilità, del servizio pre-ruolo prestato.

Al **riguardo** si segnala la notizia riportata sulla pagina del sito <http://www.oggisuola.it/2016/09/09/paritarie/> secondo cui questo Tribunale, con ordinanza n. 16877/2016, emessa il 06.09.16, intervenendo sulla fattispecie ha affermato:

- **“il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”**, delle quali in questa sede si discute e che i ricorrenti appunto impugnano.

**VIII=** Come già evidenziato i ricorrenti hanno richiesto ed allegato, indicando dettagliatamente le informazioni tutte per ogni anno di servizio pre-ruolo svolto, nel relativo modulo allegato alla domanda di mobilità di tenere conto, al fine appunto della formazione della graduatoria per il trasferimento di mobilità 2016/2017 dei punteggi e del servizio pre-ruolo prestato, dagli stessi indicati.

Come è provato dai punteggi attribuiti ai ricorrenti nelle graduatorie pubblicate da parte resistente, innanzi indicate, ai ricorrenti non è stato riconosciuto il predetto punteggio.

Ciò ha determinato che essi fossero scavalcati in graduatoria nell'assegnazione della prima sede di preferenza indicata, e nelle successive, da docenti aventi un punteggio inferiore.

È evidente dunque l'illegittimità e l'erroneità dell'assegnazione di sede cui è pervenuto il Ministero resistente e la imminente, concreta, lesione dei diritti dei ricorrenti che hanno perciò quantomeno diritto, e minimamente, a che le graduatorie vengano corrette.

**IX=** A rafforzare l'illegittimità e l'inescusabilità del risultato si aggiunga poi, come risulta dalle indicazioni che qui si portano in evidenza e com'è agevolmente riscontrabile dal Giudice attraverso il diretto esame dei dati di graduatoria resi pubblici e contenuti nell'elenco ufficiale all'uopo pubblicato dal Ministero resistente, che a diversi altri docenti, che al pari dei ricorrenti lo avevano allegato, il punteggio maturato in GAE per gli anni di servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie è stato invece a ciascuno conteggiato e riconosciuto.

A tale riguardo si chiede espressamente sin da ora ogni particolareggiata verifica istruttoria attraverso l'esame di ciascuna domanda.

**X=** Il ragionamento normativo che parte resistente ha probabilmente erroneamente seguito, illegittimamente peggiorato, poi, dal CCNI integrativo delle regole sulla mobilità si basa, a quanto consta, su di una erronea applicazione letterale, in proposito, del testo unico del 1994 che nell'indicare il servizio utile pre-ruolo prestato nelle scuole non direttamente statali non menziona le scuole paritarie.

In realtà il testo unico non le menziona perché le modifiche circa le anteriori denominazioni delle scuole non statali, come innanzi dettagliatamente evidenziato, sono state introdotte dalla legge 53/2003, che attribuendo a tutte le scuole non statali la denominazione comprensiva di **scuole paritarie** ha disposto, eliminando ogni dubbio al riguardo, che queste fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione.

Lo stesso Ministero ha iniziato a riconoscere il servizio prestato nelle scuole non direttamente statali come utile; e ciò anche per effetto delle pronunce di legittimità<sup>22</sup> e di merito<sup>23</sup> seguite all'arresto del Consiglio di Stato n.1102/2000 ed alla recente n.262/16.

È palese di conseguenza, l'illegittimità e comunque l'erroneità in cui sono incorsi gli Uffici scolastici regionali e provinciali che, nel formare le graduatorie e disporre le assegnazioni nei modi non conformi di cui innanzi, **senza tenere illegittimamente conto del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato**, hanno leso il diritto all'assegnazione della sede degli odierni ricorrenti **trasferendoli** del tutto illegittimamente a diverse **centinaia di chilometri di distanza dalla loro sede di lavoro e di vita**.

**XI =** A ciò si aggiunga ancora, richiamando qui ad ogni effetto quanto sopra partitamente evidenziato - quale conseguenza della normativa evidenziata, e, peggiorativamente, del modo in cui questa è stata poi concretamente attuata, che se, **da un lato**, non è consentito (come purtroppo è avvenuto) trattare in modo differente soggetti giuridici che si trovano nella medesima situazione; ed allora, ad esempio, è ingiustificabile che i vincitori del concorso 2012 abbiano potuto escludersi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede loro assegnata lo scorso anno scolastico 2015/2016; **mentre** invece tutti i docenti avrebbero dovuto indistintamente concorrere su di un piano di eguaglianza secondo l'unico criterio del punteggio; è evidente che quantomeno, tutti i docenti assunti in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 obbligati per questo a partecipare alla mobilità, avrebbero dovuto essere inseriti in graduatoria tenendo conto del punteggio per il servizio pre-ruolo maturato negli anni, e non certo per aver superato un concorso nel 2012 anzi che avanti nel 1999 o nel 1982.

Anzi, ad essere rigorosi, come si deve, chi ha un diritto acquisito e sorto sulla base di un titolo legittimo anteriore non può certo essere discriminato o svantaggiato per effetto della concorrenza di chi quel titolo

---

<sup>22</sup> L'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n.576 del 1970 che prevede "il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n.228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere" soltanto "in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del beneficio" (cass. sent. n. 16623, del 1°10.2012).

<sup>23</sup> Cfr. conformi: Tribunale di Roma 21.4.2016 e Tribunale di Rimini, sent. n.64/2014.

ha acquisito in tempi spesso di molti anni posteriore, come appunto per i giovani vincitori del concorso 2012 rispetto agli attuali ricorrenti.

**XII=** Se da un lato - e si è osservato, **dall'altro è ben noto che situazioni soggettive e fisiche diverse**, e, soprattutto, in modo eminente, **aspettative di tempo diverse** non possono essere indistintamente trattate e regolate, né dal legislatore, né dall'amministrazione, non tenendo conto delle differenze.

**Non è lo stesso** per un giovane piuttosto che per un soggetto che ha trascorso la quasi maggior parte della vita lavorativa e personale in un certo luogo, essere costretto a trasferirsi contro la sua volontà in luoghi diversi e distanti centinaia di chilometri da quello in cui si è vissuto tutta una vita -al prezzo di aver conquistato l'agognata stabilità del rapporto- a pochi anni dalla pensione.

Ed è proprio il caso concreto degli odierni ricorrenti.

**XIII=** Disattendendo in un senso e nell'altro la cogenza dei principi richiamati (in XI e XII) e violandone la effettività concreta (sia consentito il semplice rimando alla effettività e vigenza dei principi comunitari e costituzionali - dall'art. 8 della Convenzione all'art. 3 della Costituzione ed alla giurisprudenza che li applica e tutela), in un senso e nell'altro, attraverso la creazione delle fasce di docenti in questione, i ricorrenti stanno subendo un'imminente discriminazione con lesione dei loro diritti che si appresta ad essere irrimediabile.

**XIV=** Si sono perciò verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio oltre che di età, e con una famiglia ormai radicata nella propria provincia o regione di residenza, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti più giovani, che avevano un breve periodo di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o prossimi ad essa.

**XV=** Non soltanto, perché l'estrema diversificazione e complicazione della normativa primaria e secondaria posta in essere ha inevitabilmente dato causa ad una gestione concreta delle modalità di trasferimento che per farraginosità ed ambiguità ha inevitabilmente reso possibili arbitrij ed abusi, che infatti si sono puntualmente verificati.

È qui opportuno evidenziare il dato che diversi docenti, o perché classificati in esubero o per non aver indicato alcuna preferenza di ambito o provinciale in domanda per la mobilità<sup>24</sup> non hanno nei fatti partecipato ai trasferimenti in mobilità.

Infatti, scorrendo gli elenchi pubblicati si nota che esistono numerosi docenti appartenenti alla stessa classe dei ricorrenti, con punteggio inferiore, che sono rimasti assegnati all'esito della graduatoria nella provincia di immissione in ruolo non avendo ottenuto un ambito di territorialità al termine delle operazioni di mobilità.

Si confronti l'ordine degli elenchi ufficiali qui allegati e, soprattutto, il file sinottico della posizione del

---

<sup>24</sup> V. Allegato 1 e Tabelle valutazione titoli al CCNI mobilità 8.4.2016 in [http://www.istruzione.it/mobilita\\_personale\\_scuola/normativa.shtml](http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/normativa.shtml) ; per i docenti che non dovessero presentare domanda o indicare gli ambiti territoriali di preferenza la domanda verrà trattata automaticamente a partire dalla provincia di nomina.

ricorrente prof. Sorrentino, dove risulta che **su 65 docenti partecipanti alla mobilità nella Provincia di Napoli** per la stessa classe, tutti assunti in fase (c) nell'anno scolastico 2015/2016, **soltanto 5**, compreso il ricorrente, sono stati **trasferiti** fuori provincia.

**Tutti gli altri sono rimasti nella provincia e molto presumibilmente nella stessa scuola.**

Ne è derivato un ingiustificabile ed assolutamente infondato trattamento di maggior favore per chi non ha presentato domanda o indicato preferenza alcuna rispetto ai ricorrenti, o per chi ha indicato il punteggio pre-ruolo direttamente nella prima pagina della domanda (ed evidentemente il **lettore informatico del Ministero lo ha senz'altro conteggiato**), per il fatto che quelli hanno ricevuto una sede ubicata in un ambito per cui è invece stata indicata preferenza dai ricorrenti odierni con priorità, nei modi dovuti, e quindi, per effetto di tale illegittimità, con precedenza assoluta.

Dunque per assurdo se i ricorrenti non avessero presentato alcun modulo di indicazione delle preferenze avrebbero egualmente partecipato alla mobilità – obbligatoria per gli assunti in fase (c) da GAE – e, trattati automaticamente con punteggio 0, sarebbero risultati in “esubero” ed avrebbero quindi conservato la sede di servizio nella provincia di Napoli.

E, come detto, il trattamento riservato ai predetti docenti -erroneamente- risultati in esubero è stato disciplinato dal CCNI integrativo mobilità in questione; essi contrariamente ai ricorrenti ed illegittimamente in loro danno eviteranno almeno per l'anno scolastico 2016/2017 il trasferimento in altra provincia diversa da quella di residenza.

#### PERICULUM E FUMUS

**XVI=** È dunque chiaro che l'illegittimità in sé dei provvedimenti di trasferimento in altra sede scolastica degli odierni ricorrenti si riverbera nell'ingiustificata lesione e stravolgimento della vita personale e del nucleo familiare e di relazione, del tutto contraria alla volontà dei ricorrenti a cui senza possibilità di scelta è stata imposta sin dalla stipula del contratto una condizione di tale genere.

È chiaro quindi il rischio imminente di vedersi risolutivamente privati, per fatto imposto, dei loro diritti, se non viene tutelato in tempo utile attraverso il chiedendo provvedimento d'urgenza il diritto dei ricorrenti, attraverso l'immediato ripristino della situazione quo ante, l'unica sicuramente legittima (non suscettibile di risarcimento per equivalente e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario).

A proposito del periculum in mora si evidenzia inoltre, che tenuto conto delle spese di viaggio vitto ed alloggio che i ricorrenti si troveranno di qui a poco a sostenere a causa dell'illegittimo trasferimento ferma la retribuzione da docente spese ai limiti della sostenibilità in relazione al reddito annuo.

Infine, fermo tutto quanto evidenziato dedotto ed eccepito, il trasferimento dei ricorrenti oblitera senza ragione alcuna le disposizioni di legge e regolamentari che in tema di mobilità obbligatoria vietano che un dipendente possa venire trasferito ad oltre cinquanta chilometri dalla sede di prima assegnazione (sacrificio imposto, tra l'altro, privo di contropartita economica in grado almeno di facilitare e rendere meno oneroso l'inserimento in un diverso contesto sociale).

**XVII=** Da ultimo si richiama, in relazione ai presupposti del fumus e del periculum esposti e presenti nel caso di specie, come petitum del presente giudizio e, dunque, del futuro giudizio di merito, bene primario della vita tutelabile sia in via primaria:

- a) il diritto soggettivo dei ricorrenti a mantenere la sede scolastica in cui hanno svolto il proprio lavoro, in forza di contratto a tempo indeterminato con decorrenza 9.9.2015, nell'anno scolastico 2015/2016;
- b) ovvero, in subordine, il loro diritto a vedersi assegnata la sede scolastica negli ambiti di preferenza, secondo l'ordine da loro indicato nella domanda, sulla base del punteggio acquisito nei pregressi anni di scuola paritaria, che illegittimamente non gli è stato conteggiato;
- c) con il conseguente obbligo del datore di lavoro, Ministero resistente, di correzione delle graduatorie connesse, con ogni rifacimento ed adempimento relativo, ed obbligo dei resistenti di assegnare il ricorrente al luogo di lavoro cui ha diritto.

**La necessità di porre rimedio in via d'urgenza all'imminente lesione** dei diritti dei ricorrenti attraverso l'immediato ripristino della situazione quo ante e la correlativa disapplicazione in sede cautelare dei provvedimenti e degli atti presupposti tutti in forza dei quali i ricorrenti sono stati obbligati a al trasferimento nelle sedi scolastiche di cui innanzi, **si fonda naturalmente sul fatto imminente che nelle more del giudizio di merito i diritti dei ricorrenti saranno irrimediabilmente persi a causa dell'imminente inizio dell'anno scolastico, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della persona, delle sue relazioni umane e della famiglia.**

**XVIII=** Ai fini dei presupposti della cautela si consideri inoltre che specie in una situazione quale quella che vede coinvolti i ricorrenti in rapporto al complesso sistema di organizzazione del sistema scolastico nazionale, e dunque ad una serie indeterminata di fruitori e controinteressati, non impedire tempestivamente il decorso del tempo ed il consolidarsi di assetti e situazioni di fatto varrebbe e corrisponde a cancellare di fatto ed a negare nel merito, già in fase cautelare, e definitivamente, attraverso la loro soppressione per effetto del consolidarsi nella realtà di situazioni antagoniste, i diritti fondamentali ad imminente pregiudizio, ma allo stato ancora non irrimediabilmente lesi, che solo ora attraverso tempestivi provvedimenti di protezione cautelare è possibile tutelare.

---

In ragione di tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito i ricorrenti hanno interesse a proporre azione davanti al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine della urgente tutela del rapporto lavorativo e delle posizioni di diritto soggettive acquisite ed allo stato messe in pericolo, ove necessario con disapplicazione degli atti normativi, amministrativi e impositivi innanzi indicati, coi quali, in manifesta violazione di legge, dei principi che regolano la materia, e di quelli sovraordinati nazionali e di diritto comunitario immediatamente precettivi ed obbliganti, il Ministero resistente attraverso i suoi Organi ha applicato e trasferito i ricorrenti stessi dalle sedi in cui operavano, illegittimamente, nelle altre sedi scolastiche per cui è giudizio.

**XIX=** Ciò posto, consideriamo il principio. La tutela cautelare ha una sua logica interna ed invincibile. In forza del precetto costituzionale (articolo 24) è impensabile che un diritto, nella specie la fascia dei diritti

soggettivi connessi al rapporto di lavoro, proprio e vieppiù nella fase dell'urgenza cautelare, possa essere in concreto negato laddove ci si venga a trovare in presenza di un problema di costituzionalità di una norma con quel diritto - nel caso in esame il diritto dei ricorrenti a non essere obbligati a trasferirsi fuori sede, il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto ad ogni effetto il lavoro per gli anni di pre-ruolo svolto. Tuttavia sarebbe proprio questa la situazione laddove il Giudice rilevi invece un limite legislativo non sormontabile.

A questo punto vi sarebbe, palese, un *fumus boni iuris* dei ricorrenti rintracciabile nelle disposizioni legislative e regolamentari richiamate: allorché tali disposizioni, manifestando un chiaro contrasto con il dettato costituzionale, siano rese conformi alla Carta fondamentale. Una questione d'incostituzionalità non manifestamente infondata, quindi, ma all'interno di un procedimento d'urgenza per sua natura interinale.

È ben noto all'istante l'annoso problema della questione di costituzionalità delle leggi in sede cautelare (penale civile o amministrativa). Tuttavia è altrettanto noto che l'aggiramento del problema attraverso un *non liquet* del giudice *a quo* al prezzo del mancato apprestamento di una giusta tutela giurisdizionale è di quanto peggio si possa fare da parte della giurisdizione. Per non parlare del pregiudizio irreparabile che verrebbe inflitto ai ricorrenti nel caso concreto.

Varie soluzioni giurisprudenziali sono state formulate e tutte non a caso in direzione di riconoscere comunque la tutela richiesta.

Si preferisce offrire come esemplare soluzione, per chiarezza e cogenza argomentativa, un'ordinanza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, seppure proveniente dalla giurisdizione amministrativa (ma va sottolineato l'autorevolezza dell'organo), si caratterizza, nonostante il caso riguardasse un ricorso di un candidato per l'esito negativo di una prova preselettiva nel concorso per la magistratura, per la sua universalità: la n.2 del 20.12.1999.

Dove il Consiglio ha affermato testualmente che:

*“nella fase cautelare, al fine di conciliare il carattere accentratore del controllo di costituzionalità delle leggi, ove ne ricorrano i presupposti, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla fase di merito, al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato, il controllo della Corte costituzionale, con effetti erga omnes; **ché, in tale contesto, la concessione delle misura cautelare, non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco con il carattere accentratore del controllo di costituzionalità delle leggi, e si presenta ad un tempo misura idonea ad evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente**”.*

Con la richiamata decisione, al fine di conciliare la tutela, immediata e reale, delle situazioni soggettive con il carattere accentratore del controllo di costituzionalità delle leggi il Consiglio di Stato ha ritenuto perciò ammissibile *“una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla fase di merito, al quale il provvedimento cautelare è*

*strumentalmente collegato, il controllo della Corte costituzionale”* evidenziando come la concessione della tutela cautelare prescinda dalla fondatezza sostanziale della pretesa.

Soluzione che ribadisce un ampio orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa che ha accordato la tutela richiesta identificando nel *fumus boni iuris* l’illegittimità, in quanto incostituzionale, della legge applicata, indipendentemente dal fatto che il Giudice della cautela abbia o meno rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.

Detto altrimenti: **il giudizio sulla non manifesta infondatezza del ricorso viene parzialmente a trovare fondamento in quello di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.**

Ed il *caso de quo* rileverebbe senza dubbio per irragionevolezza di un dettato normativo incapace di catturare le fattispecie concrete che però astrattamente elenca e considera con diligenza, nonché per violazione del diritto al lavoro, della tutela della persona e dei valori coinvolti nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi.

Ora, sarebbe davvero un’enormità la preclusione all’accesso ad una giusta tutela d’urgenza per seguire un aberrante ragionamento: il «non manifestamente infondato» *fumus boni iuris* verrebbe considerato «*tamquam non esset*» (si riprendono altre espressioni della citata ordinanza) solo perché recherebbe il peccato di rinvenire il suo diretto conforto nella non manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità considerata, a sua volta, astrattamente e rigidamente come necessariamente estranea a o al più un’ospite indesiderata in una fase processuale cautelare d’urgenza.

Tutto ciò nonostante la presenza marcatamente palese di un *periculum* imminente di danno serio grave e irreparabile, non solo per i ricorrenti, ma anche per tutta la serie indeterminata di soggetti marcatamente coinvolti, compresi gli stessi familiari.

La questione, quindi, si rileva particolarmente complessa e si presta giuridicamente (con possibilità di ampia e convincente motivazione tecnica) a tre soluzioni variamente differenziate tra loro:

1. negare la cautela in quanto appare dubbia l’esistenza del diritto in capo ai ricorrenti, con l’eventuale proposizione della questione di legittimità costituzionale;
2. concedere la cautela, riservando all’eventuale giudizio di merito la proposizione della relativa questione di legittimità costituzionale;
3. concedere la cautela, proponendo contemporaneamente la questione di legittimità costituzionale.

La prima soluzione comporterebbe notevoli ripercussioni qualora, in un secondo momento, a distanza di anni, venisse accertata la fondatezza del diritto irrimediabilmente negato.

La terza soluzione, indubbiamente la più garantista per i ricorrenti e la più coerente con i principi di tutela costituzionale enucleabili dagli artt. 24 e 113 Cost. comporterebbe, se accolta come principio generale dalla giurisprudenza civile ed amministrativa, il pericolo di “sommergere” il Giudice delle leggi con delle questioni che, in seguito, non danno luogo ad un esito concreto, avendo il ricorrente rinunciato alla prosecuzione della causa nel merito.

La seconda soluzione, fatta propria dall’Adunanza plenaria, si presenta invece come quella più ragionevole perché accoglie le richieste di tutela non manifestamente infondate temperandole con



l'esigenza che il Giudice delle leggi venga investito senza gli inconvenienti che sarebbero determinati dalla scelta della terza soluzione.

Se pertanto il Giudice del presente ricorso dovesse ritenere un *fumus boni iuris* di incostituzionalità in relazione alla denunciata protezione dei diritti in gioco ben potrà legalmente dare la cautela invocata rinviando all'eventuale giudizio di merito la proposizione della relativa questione di costituzionalità.

\* \* \* \* \*

Di conseguenza, i professori Antonio Coppola, Aldo Martignetti, Sandro Sorrentino, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, essendo incontestabile il pericolo imminente della lesione dei loro diritti soggettivi a causa del rapporto di lavoro e dell'illegittimo trasferimento ad una sede scolastica fuori della propria residenza, per responsabilità piena delle parti resistenti, ciascuna per quanto di proprio onere e/o responsabilità, **perdurando allo stato l'inerzia del datore di lavoro, perdurando il pericolo** che ogni diritto a causa dell'imminente lesione dello stesso per effetto dello scorrere del tempo, verrà irrimediabilmente pregiudicato ed annullato nel tempo per far valere in via ordinaria il diritto stesso essendo incontestabile la fondatezza e, comunque, il *fumus boni iuris* del riconoscimento dei loro diritti, nonché, il pericolo del pregiudizio irreparabile che si prospetterebbe se le loro giuste istanze fossero respinte,

#### RICORRONO

a codesto Ecc.mo Tribunale perché, previa ogni formalità ed adempimento di rito, voglia, ai sensi degli artt. 700, 669 sexies, septies e segg. c.p.c., e di ogni altra norma relativa, emettere, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 669 sexies c.p.c., ogni provvedimento che appaia più idoneo alla immediata protezione dei loro diritti e comunque idoneo ad assicurare l'effettività della futura decisione nel merito sull'oggetto del giudizio, per cui si propongono le seguenti

#### CONCLUSIONI

- A) disapplicati, ove necessario, i provvedimenti impugnati, ancorché non noti;
- B) disapplicate, ove necessario, le disposizioni di legge e regolamentari impuginate, ancorché non note, in quanto incidenti sulla invocanda cautela;
- C) disapplicate, per quanto necessario, la O.M. 241 dell'8.4.2016 ed il CCNI dell'8.4.2016, con ogni relativo allegato, in riferimento al rapporto di lavoro in essere, dichiarare invalida ogni disposizione lesiva, iniqua e peggiorativa in base alla quale, anche per effetto della riscontrata, falsa, e, comunque, erronea applicazione delle stesse, i ricorrenti sono stati trasferiti dalla sede scolastica in cui legittimamente erano alle sedi scolastiche il cui trasferimento è cautelamente impugnato;
- D) disapplicate e, comunque, dichiarate invalide, in relazione al rapporto di lavoro in essere, anche per la loro palese e riscontrata erroneità, in falsa applicazione di legge, nonché per l'ingiustificata ed immotivata attribuzione agli altri docenti, titolari del medesimo tipo di posto, di ambiti territoriali e preferenze che sarebbero invece spettati ai ricorrenti, laddove si fosse invece attribuito loro, in sede di formazione della graduatoria per la mobilità, il punteggio maturato ed acquisito negli anni di servizio pre-ruolo svolto, **le graduatorie per la mobilità straordinaria** in forza delle quali ai ricorrenti, con provvedimento del

**13.8.2016**, sono stati illegittimamente assegnati agli ambiti territoriali relativi, emettendo all'uopo ogni provvedimento conseguenziale;

**E)** disapplicata, e, comunque, dichiarata invalida, **la comunicazione del 13.8.2016**, inviata a ciascun ricorrente, con cui, a seguito della formazione delle graduatorie di cui innanzi, sono stati assegnati ciascuno "in titolarità", **per il seguente trasferimento presso la successiva sede scolastica effettiva**, ma ancora in concreto da individuare (ed, a quella data, non individuata), agli ambiti territoriali: **a)** il prof. Antonio Coppola ambito 0010 in Puglia; **b)** il prof. Aldo Martignetti ambito 002 in Molise; **c)** il prof. Sandro Sorrentino ambito 0021 in Toscana; **dichiarare nulla ed invalida**, in relazione al rapporto di lavoro in essere, **l'assegnazione presso ciascun ambito indicato**, con ogni suo effetto e conseguenza;

**F)** disapplicata, e, comunque, dichiarata invalida, in relazione al rapporto di lavoro in essere, **la mail del 31 agosto 2016** del servizio PEC del MIUR, **costituente assunto provvedimento finale con cui** il MIUR - **a seguito della scadenza del termine, del 22.8.2016**, fissato con relativo bando, ancorché non noto, per la proposizione di candidature per le classi di concorso ex A029, ora A-48 Scienze motorie e sportive (proff. Coppola e Martignetti), nonché per la proposizione delle candidature per la classe di concorso A346, Lingua e Civiltà straniera (prof. Sorrentino) – **ha individuato d'ufficio, e trasferito in concreto**, i ricorrenti presso le seguenti sedi scolastiche:

**a)** prof. Antonio Coppola: "Istituto Professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" con sede in Margherita di Savoia alla via Vanvitelli 1;

**b)** prof. Aldo Martignetti: "Istituto Omnicomprensivo Liceo Scientifico" con sede in Santa Croce di Magliano alla via Cupello 2;

**c)** prof. Sandro Sorrentino: Istituto Professionale di Stato "F. Martini", con sede in Montecatini Terme al Castello la Querceta 2;

**dichiarare nullo, invalido, ed annullare**, in relazione al rapporto di lavoro in essere, **ciascun provvedimento di individuazione e trasferimento presso le sedi scolastiche di cui innanzi**, adottando all'uopo, in favore dei ricorrenti, ogni provvedimento connesso e conseguenziale;

**G)** disapplicato, e, comunque, dichiarato invalido, in relazione al rapporto di lavoro in essere, **il provvedimento del 1°9.2016** con cui, ciascun Dirigente scolastico delle sedi relative ha dichiarato ciascun ricorrente **assegnato** per il triennio 2016/17 – 2018/19 sul posto di docente presso la relativa sede, disponendone l'assunzione in servizio in pari data, **dichiarare nulla** invalida e priva di qualsivoglia effetto, legale o di fatto, **ciascuna assunzione in servizio** di ciascun ricorrente **presso la rispettiva sede scolastica**, **emettendo all'uopo ogni provvedimento connesso e conseguenziale** (e tanto anche in considerazione della circostanza che con dichiarazione di volontà contestuale ed allegata al provvedimento stesso ciascun ricorrente ha tempestivamente puntualizzato ed eccepito che l'assunzione in servizio non costituisce "sotto condizione, nemmeno per fatto concludente, accettazione della presente posizione di cui alla sottoscrizione odierna");

ORDINARE

per l'immediata urgenza e l'imminente pregiudizio delle posizioni, al Ministero convenuto, nonché, per

quanto di propria competenza, onere e/o responsabilità, a ciascuna parte convenuta, a tutela dei pregiudicandi diritti fondamentali dei ricorrenti, in attesa dei provvedimenti definitivi ed istruttori, garantendone con ciò la futura effettività:

**1. il ripristino della status quo ante attraverso l'immediata collocazione in servizio dei ricorrenti presso le scuole di provenienza, scuole che allo stato, in relazione al rapporto di lavoro ed ogni sua connessa garanzia, sono le uniche sedi di lavoro legittime, ovvero:**

a) per il prof. Antonio Coppola: lo IPSAR LUCIO PETRONIO di Pozzuoli;

b) per il prof. Aldo Martignetti: il POLITECNICO FERMI GADDA di Napoli - sede in Corso Malta 141/147;

c) per il prof. Sandro Sorrentino: LICEO ARTISTICO STATALE di Napoli - sede in Largo SS. Apostoli 8/A.

**2.** Per quanto necessario in sede cautelare, sempre sospeso ogni provvedimento e riassegnati nelle more i ricorrenti alle sedi scolastiche di provenienza, laddove eventualmente ritenute legittime e conformi a legge, in sede di delibazione, le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 ed ogni atto e/o attività della serie presupposti, accertata l'omissione ed il mancato conteggio dei punti per il servizio pre-ruolo prestato da ciascuno, **disporre, onerando le parti convenute**, la ripetizione integrale delle operazioni relative alla formazione delle graduatorie per la mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e **la correzione delle graduatorie** di ogni genere e specie del personale docente, classe A-48 Scienze motorie e sportive (ex A029) per i ricorrenti Coppola e Martignetti, ed A346, Lingua e Civiltà straniera per il ricorrente Sorrentino, **incontestabilmente inefficaci**, invalide, e prive di qualsivoglia effetto, **a causa della colpevole integrale omissione del punteggio per il servizio pre-ruolo** prestato da ciascuno negli anni precedenti nella scuola paritaria, omissione che ha irrimediabilmente inficiato la validità delle graduatorie stesse in danno dei ricorrenti, **imponendo** per l'effetto, ed all'uopo, alla parti convenute, di tenere conto questa volta, per ciascun ricorrente, nella formazione della relativa graduatoria, del servizio pre-ruolo e di qualsivoglia altro punteggio al cui riconoscimento gli stessi hanno diritto;

**3. accertare**, ai fini del provvedimento di cui innanzi e della sua esatta esecuzione ad opera delle parti convenute, il fumus del buon diritto dei ricorrenti al **riconoscimento pieno del servizio pre-ruolo prestato a far tempo dall'anno di inizio dello stesso** - anno scolastico: **a)** 1983/84 per il prof. Antonio Coppola ed il prof. Sandro Sorrentino; **b)** 1995/1996 per il prof. Aldo Martignetti; - ovvero, in via del tutto gradata, dall'anno 2000 (anno a partire dal quale il punteggio del servizio pre-ruolo è stato **già riconosciuto** dall'amministrazione all'atto dell'assunzione in ruolo);

**4. disporre** - anche in funzione della tutela cautelare urgente, ai fini dell'accertamento della inefficacia generale delle graduatorie, tenuto anche conto che nel reclamo ed istanza di conciliazione pregiudiziale, inoltrato il 31.8.2016 al Ministero convenuto ed agli organismi competenti, ciascun ricorrente ha formulato apposita istanza di accesso agli atti, tenuto conto altresì, ed in primo luogo, che sull'amministrazione resistente, in forza delle disposizioni di legge vigenti e su richiamate, grava un ben preciso obbligo, specie nel caso di contestazione espressa, **quello di verificare se** le dichiarazioni

contenute **nelle domande** per la partecipazione alla mobilità dei docenti direttamente concorrenti sulla mobilità per lo stesso tipo di posto dei ricorrenti, in cui questi stessi docenti hanno dichiarato in autocertificazione il punteggio che poi gli è stato in effetti automaticamente attribuito all'atto della formazione della graduatoria, corrisponda effettivamente al vero oppure no - ogni accertamento e/o perizia eventualmente utile e/o necessaria ed, in ogni caso, ex artt. 210 e 211 c.p.c., nonché fuori dei casi ivi previsti, ex art. 213 c.p.c., **richiedere** alla pubblica amministrazione “le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo” in fase cautelare, nonché, ordinare alla amministrazione ed alle parti convenute tutte di esibire in giudizio le domande di partecipazione alla mobilità dei docenti controinteressati rispetto alla classe ed alle preferenze dei ricorrenti, e, comunque, quantomeno in questa fase, al fine della cautela, dei ben 65 docenti al momento individuati (v. all.to file excel a346\_gae\_trasferimenti), che, con riguardo alla classe di posto A346, del ricorrente prof. Sorrentino, assunti da GAE in fase (c) e svolto il servizio del primo anno di ruolo 2015/2016 nella provincia di Napoli, **con l'esclusione di soli sei di loro, ivi compreso il ricorrente**, hanno ricevuto all'esito il trasferimento in assunta mobilità nella stessa provincia di Napoli e quindi certamente assegnazione di sede scolastica in quella presso cui già erano, ovvero nella provincia di Napoli; **nonché, ordinare di esibire in giudizio, in ogni caso:**

il bollettino dei movimenti pubblicato dall'Amministrazione, con l'indicazione specifica, per le classi di concorso A-48 Scienze motorie e sportive (ex A029) per i ricorrenti Coppola e Martignetti, ed A346, Lingua e Civiltà straniera per il ricorrente Sorrentino, di:

- fase di mobilità di ciascun docente;
- numero di posizione nella domanda dell'ambito/provincia assegnata;
- precedenza prevista dall'art. 13 del CCNI;
- tipologia di posto prescelto da ciascun docente;
- funzionamento dell'Algoritmo, ovvero il criterio utilizzato dall'Amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017.

Con condanna al pagamento delle spese diritti ed onorari ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti delle parti convenute, in solido, ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità, e con l'ulteriore condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'ultimo comma dell'art.96 c.p.c. .

**Si producono ed allegano gli atti e documenti di cui al foliaro:**

A. su supporto informatico cd-r (“allegati a ric. 700 cpc scuola mobilità 2016/17”) un totale di 57 files e tre cartelle - Coppola, Martignetti, Sorrentino- di cui fuori cartella:

- **A029 dalla Campania.xlsx**; contenente le graduatorie con i punteggi, i dati identificativi, le sedi di provenienza e di assegnazione in mobilità di tutti i docenti del tipo di posto A-48 Scienze Motorie e sportive (ex A029) dell'Ufficio scolastico regionale della Campania;
- **Assegnazioni Ambito Nazionale A029 - 13 Agosto.xlsx** contenente le stesse graduatorie di cui sopra con la posizione e l'assegnazione di tutti i docenti di cui sopra su scala nazionale;

- **Bollettino Trasferimenti Scuola II grado A029 tutte le prov.xlsx** con le stesse indicazioni per province di posizione e assegnazione di tutti i docenti di cui sopra;

Disponibilita\_Residue\_acquisite\_dagli\_uffici\_dopo\_le\_fasi\_di\_nomina\_zero\_e\_A16082015 (file in xlsx) coi contenuti relativi;

-“**grad\_esaur\_def\_sec\_Ilg\_3018\_21\_07\_15.pdf**” contenente l’elenco nazionale di tutti gli iscritti nelle graduatorie GAE al 17.7.2015, con posizione e punteggio, inclusi i ricorrenti;

**i seguenti atti legali in pdf:** - legge 107/2015; - t.u. scuola d.lgs n.297 del 16.4.1994; - CCNI integrativo dell’8.4.2016; - O.M. n.241, dell’8.4.2016; - CCN Scuola 2006/2009; - Circolare assunzioni (10.7.15\_MIUR\_Circ\_Assunzioni.pdf); - decreto ministeriale su destinatari piano assunzioni e disciplina (D.M.MIUR.17.7.15\_piano\_straordinario.pdf); - decretoFase\_A\_17\_luglio.pdf;-Fase\_A\_istruzioni.pdf; Fase\_A\_MIUR.AOODGPER.REGISTRO\_UFFICIALE(U).0021739.22-07-2015.pdf;- Circolare mobilità 2016 MIUR\_Circ.le\_2016\_mobilità.docx.

**Cartella Coppola;** contiene dieci files: due jpg documento di identità; quattro buste di posta elettronica coi relativi allegati e attestazione di ricezione del reclamo depositato dal ricorrente il 31.8.2016 e spedito via pec al MIUR ed altre parti resistenti; il pdf riportante la mail del MIUR ricevuta il 13.8.2016, di comunicazione assegnazione ambito; il file docx contenente copia della dichiarazione cumulativa in autocertificazione del servizio pre\_ruolo del 31.5.2016; copia in pdf e p7m del reclamo conciliazione del 31.8.2016.

**Cartella Martignetti;** contiene dodici files: due jpg documento di identità; quattro buste di posta elettronica coi relativi allegati e attestazione di ricezione del reclamo depositato dal ricorrente il 31.8.2016 e spedito via pec al MIUR ed altre parti resistenti; tre files pdf:

contratto di assunzione in ruolo del 27.11.2015 al Fermi-Gadda di Napoli; mail del MIUR ricevuta il 13.8.2016, di comunicazione assegnazione ambito; reclamo conciliazione del 31.8.2016; reclamo in p7m.

**Cartella Sorrentino;** contiene 17 files: due in jpg: cautelativa del 1.9.2016 all’IPS “F. Martini di Pistoia e mail del MIUR ricevuta il 13.8.2016, di comunicazione assegnazione ambito; cinque pdf: contratto assunzione in ruolo col Liceo Artistico Statale di Napoli, del 30.11.2015; reclamo conciliazione del 31.8.2016; richiesta di assegnazione provvisoria del 27.8.2016; ricevuta del reclamo spedito, inviata dal MIUR il 1°9.2016; protocollo MIUR di accettazione del contratto assunzione del 31.8.2016; domanda mobilità territoriale 2016/2017; individuazione competenze curriculum vitae; tre file world: Allegato D, scuola secondaria; dichiarazione anni pre-ruolo allegata a domanda di mobilità; documento identità; quattro buste di posta elettronica coi relativi allegati e attestazione di ricezione del reclamo depositato dal ricorrente il 31.8.2016 e spedito via pec al MIUR ed altre parti resistenti.

**B. In formato cartaceo:**

- elenco dei 65 docenti provenienti da GAE, dello stesso tipo di posto del ricorrente Sorrentino, con posizione e punteggio GAE, assunti in ruolo in fase (c) nell’anno scolastico 2015/2016 tutti nella provincia di Napoli, partecipanti alla mobilità 2016/2017, con indicazione della provincia di destinazione al termine; - elaborazione del calcolo (secondo tre diverse opzioni) del punteggio spettante in

considerazione degli anni di servizio pre-ruolo, effettuato sulla posizione del ricorrente Sandro Sorrentino, da cui risulta un punteggio totale attribuibile di: 303, 387, 413; - Dichiarazione in autotutela di Antonio Coppola, del **1°.9.2016**, protocollo pari data, presso Ist. Prof. St. Serv. Enogastronomico Alberghiero Margherita di Savoia; - ricorso reclamo di Antonio Coppola: ricevuta di deposito presso USR Campania e ric. racc. a.r. dello stesso inviato al MIUR sede;

atto di assegnazione Martignetti Ist.to Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano, del **1°.9.2016**; ricevuta del **1.9.2016** di presa servizio e deposito atto autotutela Sorrentino Ist.to F. Martini di Montecatini Terme; **31.8.2016**: ricevuta dep.to reclamo conciliazione Coppola e ric. acc.ne racc. a.r. MIUR reclamo pari data; **31.8.2016**: ricevuta dep.to reclamo conciliazione Sorrentino e ric. acc.ne racc. a.r. MIUR reclamo pari data; **26.8.2016**: richiesta assegnazione provvisoria Coppola; **22.8.2016**: richiesta assegnazione provvisoria Martignetti; **13.8.2016**: e-mail assegnazione Molise Ambito 002 ad Aldo Martignetti; **26.5.2016**: domanda mobilità 2016/2017 di Antonio Coppola con allegate indicazioni anni di servizio pre-ruolo da riconoscere; domanda mobilità 2016/2017 di Aldo Martignetti con allegate indicazioni anni di servizio pre-ruolo da riconoscere; **25.5.2016**: dichiarazione sostitutiva di A. Martignetti; **26.11.2015**: contratto assunzione in ruolo a tempo indeterminato Antonio Coppola / Ipsar Pozzuoli; **26.11.2015**: USR Campania, assegnazione sede Ipsar Pozzuoli per Coppola; **5.10.2015**: contratto a tempo determinato Antonio Coppola / Ipsar Pozzuoli; **ottobre 2015**: cedolino paga Coppola; **Unico 2016** Coppola, Martignetti, Sorrentino.

Ai sensi delle disposizioni sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, ed il procedimento è esente in quanto i ricorrenti hanno un reddito familiare inferiore ad €34.107,72, come da dichiarazioni depositati in atti.

Napoli, 14 settembre 2016

avv. Francesco Giunta

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE IN  
CONFRONTO DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. ATTRAVERSO  
PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR**

Il sottoscritto avvocato che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura allegata agli atti, premesso che:

**a)** il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla loro immediata ricollocazione, in via cautelare, presso le originarie sedi scolastiche di lavoro, e dunque il ripristino, stante il periculum irrimediabile, della situazione di fatto e di diritto antecedente alle operazioni di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017, effettuate dal Ministero resistente sulla base della legge 107/2015 e di ogni norma relativa, di qualsiasi fonte e grado.

**b)** Tanto sul presupposto dell'accertamento del fumus del diritto dei ricorrenti all'inserimento corretto e valido negli elenchi della mobilità su tutto il territorio nazionale, mediante il riconoscimento, tra l'altro del loro diritto a vedersi conteggiato il punteggio per il servizio pre-ruolo.

c) I soggetti potenzialmente controinteressati non sono soltanto quelli già indicati, dal momento che la rielaborazione delle graduatorie o la ripetizione delle operazioni di fase può in astratto coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti.

d) Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che, in virtù della concessione dei provvedimenti urgenti richiesti e del rifacimento delle graduatorie per la mobilità straordinaria relative all'anno scolastico 2016/2017 per i tipi di posto A029, Educazione Fisica, in rapporto ad Antonio Coppola ed Aldo Martignetti, ed A346, Lingua e Civiltà straniera (Inglese) in rapporto a Sandro Sorrentino, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente.

e) I soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda al fine di aumentare le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione; tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

f) Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del grande numero dei destinatari.

g) Considerato che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso, e l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"; e che, oltretutto, la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa.

h) Ritenuto che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, ed in tal senso il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

i) Rilevato, infine, che tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal dal Giudice del Lavoro in tutte le ipotesi di vertenze collettive (**si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12)**)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato formula

ISTANZA

affinché il Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami,

**VOGLIA AUTORIZZARE**

**LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di mobilità straordinaria per l'anno 2016/2017 per i tipi di posto A029 ed A346 indicati,

ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR del testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto, da eseguirsi ad opera dello stesso MIUR, con onere di indicazione dei seguenti dati:

- a)** Autorità giudiziaria presso cui si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b)** nomi delle parti ricorrenti ed indicazione delle parti convenute;
- c)** sunto dei motivi del ricorso;
- d)** indicazione dei controinteressati genericamente individuati come:

“TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo per tutti gli ambiti territoriali per la mobilità straordinaria dell'anno scolastico 2016/2017 che per effetto dell'accoglimento delle domande vedrebbero incisa la loro posizione”.

- nei confronti delle Amministrazioni convenute, mediante notifica di copia del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti all'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, 14 settembre 2016

avvocato Francesco Giunta